



**COMUNE DI BIBBONA**

*Provincia di Livorno*

**Oggetto:** Proposta contrattuale per somministrazione ex art. 1559 del Codice Civile per gli anni dal 2025 al 2028 del servizio di sorveglianza e individuazione del Medico competente ex D.Lgs. 81/2008 ex art. 1559 del Codice Civile.

Questa Amministrazione Comunale, in seguito "somministrato", ha predisposto il progetto per l'affidamento del Servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente ex D. Lgs. 81/2008, ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del d.lgs. n. 50/2016, per gli anni dal 2025 al 2028 per l'importo complessivo triennale pari ad €. 16.200,00.IVA esente ai sensi dell'art. 10, DPR 633/72.

A seguito della manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio sopra citato, si riportano di seguito, le clausole relative al detto rapporto contrattuale, dando atto che i dipendenti della stazione appaltante incaricati cui è affidato un ruolo nell'esecuzione del contratto non si trovano in situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs.165/2001 e ss.mm.e ii..

### **Art. 1 Oggetto del contratto**

Oggetto del contratto è lo svolgimento di tutte le prestazioni correlate agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro con riferimento alla sorveglianza sanitaria ed all'attività di medico competente. Sono altresì comprese nelle prestazioni le attività di cui agli artt. 25 e 41 del Decreto Legislativo di cui sopra, le attività del medico competente nonché gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dallo stesso al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla specifica mansione svolta da ogni lavoratore.

### **Art. 2 Ammontare del contratto**

L'importo stimato complessivo massimo del contratto in oggetto è quantificato nella misura di €. 16.200,00 esente I.V.A. art. 10 DPR 633/72. Entro questo limite spetta al somministrato stabilire il quantitativo dovuto. Non è pattuito alcun importo minimo obbligatorio. L'entità della somministrazione, in ogni caso corrisponde al "normale fabbisogno" ex art. 1560, c. 1 CC.; in caso di richieste per importi di quantità inferiori a quella prevista, il somministrato non sarà tenuto a corrispondere alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento e il somministrante rinuncia espressamente ad avanzare qualsiasi pretesa al riguardo.

Ai sensi dell'art. 26 del D. L.gs. n. 81/08, trattandosi di attività di natura intellettuale, si specifica che l'esecuzione del presente contratto non comporta rischi derivanti da interferenze e pertanto non deve procedersi alla redazione del DUVRI né alla quantificazione preventiva dei costi per la sicurezza derivanti da interferenze.

L'impresa aggiudicataria si assume tutte le responsabilità derivanti dalla prestazione e si impegna ad eseguirla nel pieno rispetto delle prescrizioni del presente disciplinare e della normativa vigente in materia.

### **Art. 3 Prestazioni**

Le prestazioni oggetto del contratto devono essere adeguate alle esigenze del Comune di Bibbona, fermi restando tutti gli interventi che il Medico Competente sarà tenuto ad effettuare ogniqualvolta si rendano necessari ed opportuni, come meglio specificato in seguito. Il Medico Competente sarà tenuto a programmare le visite senza soluzione di continuità.

Nel periodo di validità del Contratto conseguente la presente procedura di affidamento, dovranno essere sottoposti a visita di idoneità e/o periodica i lavoratori di ruolo, nonché i dipendenti fuori ruolo, cioè assunti a tempo determinato o impiegati in lavori socialmente utili, nonché le figure assimilate a quella del lavoratore ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. a) del citato D.Lgs. 81/2008 e succ. mm.ii.. Il somministrante è tenuto



☒ P.zza C. Colombo, 1 CAP 57020 Bibbona

☎ Tel. 0586/672111 ☒ Fax 0586/670363

🌐 [www.comune.bibbona.li.it](http://www.comune.bibbona.li.it)





## COMUNE DI BIBBONA

Provincia di Livorno

a comunicare all'ufficio competente eventuali rifiuti ingiustificati dei dipendenti a sottoporsi a visite, ad esami o a trattamenti.

La sorveglianza sanitaria, come inquadrata dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008, definisce l'area d'intervento del medico competente. Essa comprende gli accertamenti sanitari preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica. Tali accertamenti comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Le eventuali visite specialistiche richieste eccezionalmente e per motivate ragioni nonché gli eventuali accertamenti sanitari strumentali o di laboratorio anche se non previsti dal presente capitolato e ritenuti necessari dal medico incaricato ai fini della formulazione del giudizio di idoneità alla specifica mansione saranno da questi demandati a specialisti e centri individuati dal medico competente i cui oneri saranno di competenza del Comune.

Il Medico competente dovrà collaborare con il datore di lavoro e con l'RSPP aziendale a tutte le attività previste dal d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. senza alcun vincolo di subordinazione, nei giorni e negli orari che autonomamente determinerà, previa comunicazione e la necessaria concertazione con i responsabili dell'ente. Il Medico competente deve programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari scritti, definiti in funzione dei rischi specifici, ed aggiornare e custodire, per la durata del contratto, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.

In particolare, il medico competente ha l'obbligo di garantire le seguenti prestazioni:

- Visite mediche preventive e periodiche;
- Valutazione di eventuali visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute, di durata superiore ai 60 gg. continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;
- Predisposizione ed attuazione di tutte le misure di prevenzione e protezione per la tutela e la salute e della integrità psicofisica del lavoratore;
- Esecuzione di accertamenti sanitari preventivi e periodici corredati di esami strumentali ritenuti necessari, atti a valutare l'idoneità dei lavoratori alla mansione specifica, comunicando al datore di lavoro ed al lavoratore l'eventuale giudizio di idoneità parziale o totale;
- Aggiornamento, delle cartelle sanitarie e di rischio, anche su supporto informatico;
- Tenuta dei registri dei lavoratori eventualmente esposti ad agenti cancerogeni e biologici;
- Esecuzione di visite mediche a richiesta del lavoratore se la richiesta è correlata ai rischi professionali;
- Collaborazione per la valutazione dei rischi, all'aggiornamento costante dei documenti della sicurezza;
- Comunicazione ai lavoratori dei risultati degli accertamenti sanitari informandoli altresì sul loro significato;
- Comunicazione al rappresentante per la sicurezza, in sede di riunione periodica, dei risultati degli accertamenti sanitari;
- Visita presso gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno con produzione di dettagliata relazione per ogni ambiente di lavoro visitato;
- Collaborazione all'organizzazione del servizio di pronto soccorso;
- Collaborazione alla promozione del controllo igienico sanitario-ambientale degli ambienti di lavoro;
- predisposizione della documentazione sanitaria richiesta a vario titolo da INAIL, SPISAL;
- adempimenti medico-legali (denunce di malattie professionali);
- allegato 3B

Dovranno inoltre essere garantite tutte le seguenti attività extrasanitarie:

- la partecipazione agli incontri con i RLS;
- la partecipazione agli incontri promossi dal Datore di Lavoro;
- la partecipazione alle riunioni periodiche convocate dal Datore di Lavoro e/o dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008;
- la partecipazione ad ogni ulteriore incontro promosso dalle parti datoriali, dalle parti sindacali, dagli organi di vigilanza, o da altri soggetti aventi titolo in tema di igiene e sicurezza sui posti di lavoro;
- la fornitura di consulenze ai datori di lavoro, al Servizio di Prevenzione e Protezione sulle tematiche richieste.

### Art. - 4 Stipula del contratto e condizione sospensiva dell'efficacia

Il contratto si intenderà stipulato alla data 01/10/2025 al 30/09/2028, previa ricezione dell'accettazione della proposta contrattuale fornita nella documentazione di gara, a seguito dell'offerta



P.zza C. Colombo, 1 CAP 57020 Bibbona

Tel. 0586/672111 Fax 0586/670363

www.comune.bibbona.li.it





## COMUNE DI BIBBONA

Provincia di Livorno

presentata attraverso il sistema telematico acquisti START, che costituisce parte integrante del presente documento.

La comunicazione di accettazione della proposta contrattuale, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, dovrà pervenire **unicamente via p.e.c.** al seguente indirizzo:

[comune.bibbona@pec.it](mailto:comune.bibbona@pec.it)

### Art. 5 - Modalità e termini di esecuzione

Le visite mediche periodiche dovranno essere eseguite nel rispetto delle scadenze previste nel piano di sorveglianza sanitaria e delle scadenze indicate nei giudizi medici di idoneità o inidoneità temporanea alla mansione specifica, pertanto distribuite nel corso di tutto l'anno solare.

Le visite mediche che riguardino almeno 5 dipendenti dovranno essere effettuate presso gli ambulatori medici che il Comune di Bibbona mette a disposizione, allestendo adeguatamente gli spazi a disposizione.

Negli altri casi le visite potranno essere effettuate in idonei locali messi a disposizione dal medico competente si richiede, in ogni caso, la sede messa a disposizione dal medico competente per tutte le altre visite deve trovarsi entro 30 km dalla sede principale del Comune.

Le attività devono essere programmate e gestite con modalità che favoriscano il più possibile la semplificazione nell'organizzazione e nello svolgimento, in modo da rendere efficace l'attività di prevenzione sanitaria, riducendo al minimo il disagio e l'interferenza con la normale attività di lavoro del personale. Le prestazioni dovranno essere erogate in orari compatibili con gli orari di lavoro dei dipendenti.

Per adempiere alle prestazioni di Medico Competente e di Sorveglianza Sanitaria il soggetto affidatario dovrà indicare il professionista in possesso dei titoli previsti che in caso di affidamento del servizio assumerà il ruolo di medico competente, eventualmente coadiuvato da medici specialisti e da personale paramedico e di segreteria.

Gli accertamenti di sorveglianza sanitaria saranno effettuati sulla base di un calendario predisposto dall'affidatario, che si rapporterà per la sua compilazione con l'Ufficio Personale del Comune di Bibbona.

Il calendario dovrà contenere l'indicazione nominativa e la data di nascita dei lavoratori, distinti per tipologia di rischio, che dovranno sottoporsi agli accertamenti sanitari. L'affidatario provvederà a inoltrare al lavoratore ed al datore di lavoro il giudizio di idoneità a seguito degli accertamenti eseguiti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Nell'ambito del presente Contratto di somministrazione l'Amministrazione si riserva di stipulare contratti per un totale che potrà essere anche inferiore rispetto a quello per il quale è stato concluso. Il Somministrato (comune), nel periodo di validità del contratto, può ordinare in qualsiasi momento interventi all'interno dell'importo dell'accordo quadro e delle attività ivi previste.

Tali interventi possono avere carattere ordinario o urgente.

#### **Prestazioni ordinarie:**

Il tempo richiesto per l'inizio delle prestazioni non può essere superiore ai 5 gg lavorativi dalla ricezione dell'ordinativo da parte del somministrato, la conclusione dell'intervento deve invece avvenire entro 15 gg. lavorativi dalla sottoscrizione della lettera di ordinativo.

#### **Prestazioni urgenti:**

La ricorrenza del requisito dell'urgenza è stabilita unilateralmente dal RUP, in tal caso l'ordinativo può essere effettuato all'impresa anche per via telefonica e sottoscritto successivamente.

L'impresa è tassativamente obbligata ad attivarsi immediatamente e iniziare l'intervento nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre le 24 ore.

Il contratto ha durata fino al 30/09/2028 e i suoi effetti decorrono dalla data del primo ordinativo.

Per quanto non espressamente previsto in ordine alle modalità di esecuzione e alla tempistica delle prestazioni, le attività che si rendessero necessarie durante l'esecuzione dell'appalto dovranno essere concordate con il datore di lavoro.

### Art. 6 - Penali – Clausola risolutiva espressa



P.zza C. Colombo, 1 CAP 57020 Bibbona

Tel. 0586/672111 Fax 0586/670363

[www.comune.bibbona.li.it](http://www.comune.bibbona.li.it)





## COMUNE DI BIBBONA

Provincia di Livorno

In caso di ritardo sull'effettuazione delle prestazioni rispetto ai tempi stabiliti al punto precedente, non sarà applicata alcuna penale, ma il somministrato potrà rivolgersi ad altro operatore senza che il somministrante possa pretendere alcun indennizzo o possa rivalersi sul somministrato.

Il verificarsi del terzo ritardo superiore a 2 giorni nell'effettuazione delle prestazioni richieste rispetto ai tempi stabiliti all'art. 5 configura inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1564 c.c. La risoluzione del contratto opera di diritto al momento in cui il somministrato dichiara di avvalersi di tale clausola.

### **Art. - 7 Corrispettivo e termine di pagamento**

I pagamenti avverranno, previa presentazione di fattura con riportati gli elenchi delle prestazioni effettuate per singolo dipendente e per singola data

La liquidazione della fattura avverrà previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite e avrà gli effetti della certificazione di regolare esecuzione.

La stazione appaltante provvederà, acquisito il DURC, a liquidare all'appaltatore l'importo complessivo fatturato. La liquidazione avverrà nel rispetto dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. L'emissione, la trasmissione ed il ricevimento della fattura dovranno seguire le norme di cui al regolamento ex D.M. 3 aprile 2013, n. 55.

Il pagamento è subordinato alla regolarità contributiva ed assicurativa del somministrante che ha svolto prestazioni relative al pagamento da effettuare, risultante dal D.U.R.C. richiesto dalla stazione appaltante ed avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data ricevimento fattura:

In caso di ritardato pagamento oltre il termine stabilito, saranno dovuti al somministrante gli interessi previsti dalla legge.

### **Art. 8 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto debbono essere registrati su apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e debbono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In tali documenti deve essere riportato il codice CIG assegnato al presente servizio.

Le parti, con la stipula del presente atto, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.

Tutti i pagamenti avverranno esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, documenti che dovranno riportare il codice CIG sopra evidenziato.

Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale oppure di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari costituirà causa di risoluzione del presente contratto.

### **Art. 9 - Obbligo di informazione**

È fatto obbligo al somministrante di informare immediatamente l'Ente somministrato di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni con la finalità di condizionarne il regolare e corretto svolgimento.

### **Art. 10 - Durata del contratto**

Il presente contratto ha una durata triennale, annualità 2025 e 2028, decorrenti dal 01/10/2025 al 30/09/2028, previa sottoscrizione del presente contratto e non può assolutamente essere rinnovato tacitamente al termine del periodo. L'Amministrazione si riserva la facoltà di una proroga per altri tre anni ai sensi dell'art. 120 c. 10 del codice degli appalti D.lgs. 36/2023

### **Art. 11 - Divieto di cessione del contratto**

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

### **Art. 12 - Risoluzione e recesso**

Il contratto si risolve, oltre ai casi di inadempimento di una delle parti di cui al precedente art. 4, per il mancato possesso o perdita dei requisiti di carattere generale da parte del somministrante, accertato a



P.zza C. Colombo, 1 CAP 57020 Bibbona

Tel. 0586/672111 Fax 0586/670363

www.comune.bibbona.li.it





**COMUNE DI BIBBONA**

*Provincia di Livorno*

seguito di verifica condotta presso le amministrazioni certificanti, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

**Art. 13 - Definizione delle controversie**

La competenza alla definizione delle controversie di cui al contratto in oggetto viene demandata, ai sensi dell'art. 20 del codice di Procedura Civile, al Giudice del Tribunale competente.

**Art. 14 - Osservanza di disposizioni di legge e regolamentari**

Con la firma per accettazione, l'impresa dà altresì atto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, della clausola sospensiva dell'efficacia e delle clausole disposte dai precedenti paragrafi in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pagamenti, risoluzione e recesso.

Si ricorda infine che la stipula del contratto sarà perfezionata con il ricevimento del presente contratto sottoscritto per accettazione da parte dell'impresa, ferma restando la sua efficacia sospensivamente condizionata all'esecutività della determinazione di impegno di spesa.

Per eventuali chiarimenti potrà essere contattata la Sig.ra Stanzone Patrizia. Tel 0586 672232 mail [p.stanzione@comune.bibbona.li.it](mailto:p.stanzione@comune.bibbona.li.it)

Distinti saluti,

*La Responsabile del procedimento  
Luciana Saggini  
Apposta firma digitale ex D. Lgs. N. 82/2005)*



☒ P.zza C. Colombo, 1 CAP 57020 Bibbona

☎ Tel. 0586/672111 ☒ Fax 0586/670363

🌐 [www.comune.bibbona.li.it](http://www.comune.bibbona.li.it)

